Regolamento FIFA per gli Agenti che Organizzano le Gare, adottato dal Comitato Esecutivo FIFA. nelle riunioni dei 13/6/91 e dei 31/5/1995, in base all'art. 16/3 del Regolamento d'attuazione dello Statuto.

I. Principi informatori

Art.1
l.In materia di organizzazione gare, è autorizzato il ricorso agli Agenti (art. 16, par. 1 dei Regolamento d'attuazione dello Statuto).

Art. 2
l.Per l'organizzazione di gare fra squadre appartenenti a Confederazioni diverse gli agenti debbono essere in possesso di una licenza rilasciata dalla F.I.F.A. (art. 16, par. 3, dei Regolamento d'attuazione dello Statuto) (1).

Art. 3
l.Per organizzare gare fra squadre appartenenti alla stessa Confederazione gli agenti debbono essere ufficialmente riconosciuti dalla Confederazione di coli trattasi (art. 16, par. 2, dei Regolamento di attuazione dello Statuto).
2.Le Confederazioni possono prevedere il rilascio di una licenza per l'ambito proprio di competenza.
3.Se una Confederazione decide di adottare questa possibilità, un agente domiciliato sul suo territorio, o i cui uffici principali si trovino sul suo territorio, non potrà chiedere una licenza F.I.F.A, se non quando avrà ottenuto la licenza dalla sua Confederazione.
4.Se invece una Confederazione non prevede di rilasciare licenze, la domanda dell'agente può essere subito inoltrata alla F,I.F.A, per ottenere una licenza F.I.F.A.

II. Licenza F.I.F.A

Art. 4
Chiunque desideri ottenere una licenza F.I.F.A per organizzare delle gare dovrà inoltrare domanda scritta alla Segreteria Generale della FI.FA.

Art. 5
l.Alla domanda va allegato un attestato della Federazione Nazionale competente per territorio (in funzione dei domicilio del richiedente o dei dislocamento dei suoi uffici principali). Tale attestato dichiara:
a) che la Federazione Nazionale competente conosce l'ottima reputazione dell'istante;
b) che la Federazione Nazionale competente esprime il proprio nulla osta per l'attività dell'agente (organizzazione gare),
2.L'esame della candidatura è di esclusiva competenza/responsabilità della Federazione Nazionale interessata.

Art. 6
Nell'inoltrare la domanda l'aspirante - agente deve formalmente dichiarare di conoscere le norme dei presente Regolamento come pure il testo dell'art. 16 dei Regolamento di Attuazione dello Statuto della FIFA. e che accetta il tutto senza riserve.

Art. 7
Una volta constatato che sono stati rispettati questi principi, la Segreteria Generale della F.I.F.A. passa la pratica, relativa alla candidatura, al Comitato Esecutivo.

Art. 8
1.Dopo che il Comitato Esecutivo avrà accettato la candidatura, l'aspirante-agente dovrà fornire alla FI.F.A. una garanzia bancaria di 50.000 fr. sv.
Detta garanzia è irrevocabile e deve essere accordata da una Banca svizzera.
2.La somma garantita serve a indennizzare le parti (i soggetti dei contratto) nel caso in cui la condotta dell'agente abbia causato loro pregiudizio durante la trattativa. Il danno deve essere provato. Vedasi l'art. 19 del Regolamento.
Si tenga comunque presente che la somma garantita non è il limite massimo dei danni che debbano essere eventualmente risarciti alla parte lesa,
3.La restituzione della garanzia non potrà aver luogo prima di tre mesi dal momento in cui l'agente ha comunicato ufficialmente alla F.I.F.A. la sua cessazione d'attività (restituzione della licenza), sempre che non vi siano lagnanze pendenti da parte dei soggetti di contratto che si considerino parte lesa.

Art. 9
Una volta ricevuta la garanzia bancaria, la Segreteria Generale emette la licenza.

Art. 10

La licenza comporta i diritti e gli obblighi descritti nei capitolo III che segue.

Art. 11
La licenza concessa all'agente è strettamente personale, non è una proprietà o diritto commerciale e per conseguenza non può essere negoziata, prestata o venduta.

III. Diritti ed obblighi contenuti implicitamente nella licenza della F.I.F.A.

Art. 12
La licenza che la FI.F.A, rilascia per l'organizzazione di gare conferisce il diritto esclusivo di organizzare gare amichevoli o tornei fra Squadre Nazionali o di Società di Confederazioni diverse.

Art. 13
Le Società Sportive sono tenute a rivolgersi alla propria Federazione Nazionale per ottenere l'autorizzazione di organizzare una o può gare con società appartenenti ad un'altra Federazione.

Art. 14
Se non vengono presi accordi diretti tra Società e le Federazioni, queste ultime, in linea di massima, possono autorizzare le gare concluse da agenti autorizzati.

Art. 15
La Società, la Federazione Nazionale o la persona che l'agente dice di rappresentare dovranno - a richiesta - confermare per iscritto il mandato dato all'agente, nonché gli obblighi da questo presi a loro nome.

Art. 16
Le obbligazioni prese da parte di un agente, o a favore di questi, debbono essere confermate per iscritto in duplice copia, sotto forma di contratto firmato da tutte le parti in causa.

Art. 17
l. Un contratto stipulato ai sensi dell'art. 16 deve contenere, a pena di nullità, le seguenti clausole:
a) chi deve sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio delle parti;
b) quale indennità totale netta spetti alle parti, dopo aver dedotto le spese e le tasse;
e) come ci si regola se una o più gare debbano essere annullate per cause di forza maggiore;
d) come ci si regola se un giocatore, la cui presenza è prevista in campo in base al contratto, non fa parte della formazione (anche in caso di forza maggiore!);
e) va infine indicato che le parti conoscono il presente Regolamento e si impegnano a rispettarne le clausole.

Art. 18
Gli emolumenti dell'agente F.I.F.A, non potranno mai superare il 10% della somma che egli ha ottenuto a favore della Società Sportiva o della Federazione Nazionale che rappresenta. li contratto che prevede un complesso percentuale superiore è nullo.

Art. 19
l. La F.I.F.A. potrà intervenire per far rispettare gli impegni presi tra agenti e squadre ad essi legate per contratto, solo se vengono rispettate le due condizioni previste dall'art. 16, comma 4, del Regolamento d'attuazione dello Statuto.
2.Se una delle parti (soggetto di contratto) può provare di aver subito il danno per colpa di un agente, il Comitato Esecutivo può decidere di concedere un risarcimento intervenendo sulla garanzia bancaria presentata dall'agente (art.8).
3.Se un agente è causa ripetuta di problemi, il Comitato Esecutivo può decidere di ritirargli la licenza.
4.Una Federazione Nazionale o una Società che non rispetti gli impegni presi, o non osservi le presenti disposizioni, sarà punita in base alle norme statutarie e regolamentari in vigore.

Art. 20
L'organo di controllo, che è anche organo decisionale per la materia trattata dal presente Regolamento, è il Comitato Esecutivo della F.I.F.A.

IV. Cessazione dell'attività

Art. 21
1 . Ogni agente che cessi la propria attività è tenuto a restituire la licenza.
2. La Segreteria Generale, fatte salve le riserve di cui al punto 3 dell'art. 8 che precede, restituisce all'agente la garanzia bancaria da lui fornita senza pregiudizio per gli importi che la F.I.F.A. ha dovuto eventualmente usare per i casi menzionati negli artt. 8 e 19 che precedono.

V. Disposizioni fínali

Art. 22
Tutti i casi non previsti dal Regolamento vengono decisi dal Comitato Esecutivo.

Art. 23
Il presente regolamento, in vigore dal 13/6/91, è stato modificato il 31/5/95 ed entra in forza nella sua nuova versione con decorrenza l' giugno 1995.